



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE



Delibera n. 270 /2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 4 luglio 2012 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere relatore
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta in data 14 giugno 2012, prot. n. 5065 del Presidente della Comunità Montana delle Alpi del Mare (CN), pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 27 giugno 2012, recante un quesito ai sensi dell'art. 7, co. 8 della legge 6 giugno 2033, n. 131;

Vista l'Ordinanza n. 25/2012 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Dott. Giancarlo Astegiano;

Udito il relatore;

Ritenuto In

FATTO

Il Presidente della Comunità Montana delle Alpi del Mare ha inoltrato alla Sezione un quesito con il quale ha richiesto l'avviso della Sezione in ordine ad una fattispecie di utilizzo temporaneo delle prestazioni lavorative di un dipendente di altra Comunità Montana in relazione al rispetto del vincolo previsto dall'art. 9, co. 28 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.

Considerato in

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri possono essere richiesti dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e, in base alla giurisprudenza contabile consolidata, l'elencazione contenuta nell'art. 7, co. 8, della legge n. 131 del 2003 è tassativa con la conseguenza che possono ritenersi ammissibili le sole richieste di parere provenienti dagli Enti che sono espressamente menzionati nella citata norma (da ultimo: Sez. contr. Piemonte, 4 aprile 2012, n. 32 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere proveniente da un'Unione di Comuni; 20 dicembre 2010, n. 93 che ha dichiarato inammissibile una richiesta di parere riferita ad un Consorzio di Comun. Fatta eccezione per la Regione, le richieste degli Enti locali devono essere inoltrate alla Sezione di controllo di norma per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

La richiesta di parere in esame proviene da una Comunità montana (la Comunità Montana delle Alpi del Mare) e, pertanto, è da ritenersi inammissibile in relazione al profilo soggettivo poiché proviene da un Ente che non è compreso nell'elencazione contenuta nel citato co. 8 dell'art. 7 della legge 6 giugno 2003, n. 131.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Presidente della Comunità Montana delle Alpi del Mare con nota in data 14 giugno 2012, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 27 giugno 2012, nei termini indicati sopra.


Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 4 luglio 2012.

Il Consigliere Relatore
Dott. Giancarlo Astegiano



Il Presidente
Dott.ssa Enrica Laterza



Depositato in Segreteria il 6 LUG. 2012
Il Funzionario Preposto
Dott. Federico SOLA

